

FONDAZIONE SAN GALGANO  
SEDE: PIAZZA PLEBISCITO N. 2  
53012 CHIUSDINO ( SI )  
C.F.92078720528 – P. IVA 01572390522

Determinazione del Direttore Amministrativo Contabile  
n. 19 del 24/05/2024

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi da effettuarsi nel periodo giugno/settembre 2024, mediante affidamento diretto su piattaforma START Toscana, D. Lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b).

Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023. CIG B1D4ACE73F

#### PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale di Chiusdino n. 51 del 17.12.2022 ha approvato la costituzione della Fondazione denominata “Fondazione San Galgano” nonché lo Statuto della medesima;
- Che la Fondazione San Galgano ha ottenuto il riconoscimento giuridico in data 22.02.2023 mediante iscrizione al n. 1183 nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- Che da Statuto la Fondazione San Galgano persegue le finalità della promozione culturale del territorio di Chiusdino, del suo sviluppo turistico, a livello nazionale e internazionale e dell’irradiamento dei flussi di visita attratti dall’Abbazia di San Galgano verso gli altri poli di interesse culturale, i principali dei quali sono identificati in Chiusdino capoluogo e i suoi musei e il sito archeologico di Miranduolo;
- Visto il verbale n.4 del 20 ottobre 2023 dell’Assemblea del Socio Unico Comune di Chiusdino con il quale è stato dichiarato decaduto il Consiglio di Gestione e nominato Amministratore Unico il Rag. Antonio Masciello;
- Visto lo schema di delega delle funzioni attribuite al Direttore Amministrativo Contabile recante la data del 15.02.2024;
- Rilevato come, da indicazioni ricevute dal socio unico, devono essere organizzati eventi nel periodo da giugno/settembre 2024, con il fine dell’attrazione turistica e della promozione culturale;
- Considerato che gli spettacoli dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) Ottimi standard di qualità rispetto agli eventi proposti;
  - b) Conformità ai gusti e alle esigenze di un pubblico eterogeneo per età e conoscenze culturali.
- Che la Fondazione è qualificabile come ente in house e pertanto tenuta all’applicazione del codice dei contratti in qualità di stazione appaltante;
- Visto l’art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Dato atto che è stato richiesto preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi da effettuarsi nel periodo da giugno/settembre 2024, alla società ARCHEOTIPO S.r.l. – Piazza della Libertà n. 1 – Castelnuovo Berardenga (SI) – P.

IVA 01297670521, mediante la piattaforma di approvvigionamento certificata Start Toscana identificata con ID appalto 836A779E-89FC-45B5-B725-831EF731E988;

- Dato atto che entro il termine per la presentazione dell'offerta, fissato alle ore 14:00 del giorno 22/05/2024, la società ARCHEOTIPO S.r.l. ha rimesso offerta;
- Che dall'offerta economica prodotta risulta un ribasso del 10,14492% sul prezzo posto a base d'asta fissando il costo del servizio di organizzazione eventi in € 31.000,00 al netto dell'IVA;
- Dato atto che il ribasso offerto dalla società ARCHEOTIPO S.r.l., risulta congruo in relazione agli eventi proposti, come dettagliati nel prospetto allegato all'offerta economica, e che pertanto appare opportuno procedere all'affidamento del servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi da effettuare nel periodo da giugno a settembre 2024;
- Considerato che, il servizio in parola potrà essere prorogato di anno in anno per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 17, co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023:
  - per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
  - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
  - il fine che l'affidamento intende perseguire è il servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi culturali;
  - l'oggetto del contratto è il servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi culturali da effettuarsi nel periodo da giugno a settembre 2024;
  - l'affidamento verrà stipulato mediante affidamento diretto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Start Toscana contattando direttamente alla società ARCHEOTIPO S.r.l.;
  - il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs. 36/2023;
  - l'importo del servizio è di € 31.000,00 oltre di IVA di legge;
  - l'aggiudicatario è la società ARCHEOTIPO S.r.l. – Piazza della Libertà n. 1 – Castelnuovo Berardenga (SI) – P. IVA 01297670521;
- Vista la Legge 136/2010 e succ. modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche;
- Preso atto della regolarità contributiva dell'aggiudicatario (DURC in scadenza al 05/09/2024);
- Rilevato come in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto ad acquisire attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Start Toscana il seguente CIG: B1D4ACE73F;
- Atteso che lo scrivente dichiara la non sussistenza di situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse con la società ARCHEOTIPO S.r.l. – Piazza della Libertà n. 1 – Castelnuovo Berardenga (SI) – P. IVA 01297670521;
- Considerato che l'operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- Visto lo schema di contratto allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di finanziare la spesa con fondi di bilancio;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la presente costituisce DECISIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/202;
3. Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, del servizio di organizzazione ed esecuzione di eventi da effettuarsi nel periodo da giugno/settembre 2024, in favore della società ARCHEOTIPO S.r.l. – Piazza della Libertà n. 1 – Castelnuovo Berardenga (SI) – P. IVA 01297670521, per l'importo di € 31.000,00 oltre di IVA legge;
4. Di dare atto che il servizio in oggetto potrà essere prorogato di anno in anno per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante la sottoscrizione di specifico contratto, di cui allo schema allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
6. Di precisare che in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, alla verifica a campione dei requisiti dell'affidatario, e qualora sorteggiato, risultassero dichiarazioni mendaci, si provvederà alla risoluzione immediata del contratto;
7. Dato atto della regolarità contributiva della società ARCHEOTIPO S.r.l. – Piazza della Libertà n. 1 – Castelnuovo Berardenga (SI) – P. IVA 01297670521, DURC in scadenza al 05/09/2024 conservato in atti;
8. Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione del suddetto compenso che avverrà dietro emissione, di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva.

Chiusdino 24/05/2024

Il Direttore Amministrativo Contabile  
Silvia Da Frassini

## SCHEMA DI CONTRATTO

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_ presso la sede legale della Fondazione San Galgano posta in Piazza del Plebiscito n. 2 – 53012 Chiusdino (SI) con la seguente scrittura privata non autenticata, a valersi a ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che

interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Fondazione San Galgano C.F. 92078720528 (oppure a ciò autorizzato in virtù dell'atto di delega -----) di seguito denominato "FONDAZIONE"

e

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Archeotipo S.r.l., con sede legale in Piazza della Libertà n. 1 –

53019 Castelnuovo Berardenga (SI) – C.F./P.IVA 01297670521 di seguito denominata "AFFIDATARIO"

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 – Oggetto della prestazione

Il presente contratto ha per oggetto l'organizzazione ed esecuzione di n. --- eventi, nello specifico:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

da effettuarsi su tutto il territorio comunale e presso l'Abbazia di San Galgano, come da allegato all'offerta economica.

Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra la FONDAZIONE e l'AFFIDATARIO.

Il presente appalto è regolato da:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (d'ora innanzi: Codice);
- la Legge n.190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- lettera invito
- l'offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

### ART. 2 – Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni saranno svolte nel periodo da giugno a settembre 2024 e precisamente nei giorni:

-  
-  
-

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte sulla base delle prescrizioni dettagliate negli articoli seguenti.

**La Fondazione, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, di anno in anno per ulteriori tre anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni. La Fondazione esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata entro il mese di marzo di ogni anno successivo a quello dell'affidamento.**

### **ART. 3 – Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo dovuto dalla FONDAZIONE all'AFFIDATARIO per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta ammonta ad € \_\_\_\_\_ al netto dell'I.V.A al 22% per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ comprensivo di IVA (come da offerta economica presentata).

### **ART. 4 – Oneri a carico dell'affidatario**

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

#### **L'affidatario si obbliga:**

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel dettaglio degli eventi come allegato all'offerta economica.
- a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla FONDAZIONE.
- a comunicare tempestivamente alla FONDAZIONE, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 5 - Obblighi dell'affidatario**

L'AFFIDATARIO dovrà provvedere:

- All'organizzazione ed alla realizzazione degli eventi presentati, inclusi tutti i costi necessari per la sua realizzazione, sia in termini di attrezzature (allestimenti, costumi etc.) che di personale;

- all'acquisizione di ogni autorizzazione, liberatoria, nullaosta, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività;
- al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione ed infortuni e igiene del lavoro; a tal fine si fa carico di trasmettere il P.O.S. se e dove previsto;
- ad effettuare adeguata attività di comunicazione e pubblicità degli eventi;
- comunicare almeno cinque giorni prima dall'espletamento del servizio, il nominativo di un responsabile della sicurezza;

#### **ART. 6 – Autorizzazioni e permessi SIAE**

Restano a carico della FONDAZIONE la richiesta dei permessi ed il pagamento della SIAE degli eventi.

#### **ART. 7 – Oneri a carico dell'FONDAZIONE**

La FONDAZIONE provvederà ad acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni per l'effettuazione degli eventi.

L'AFFIDATARIO dichiara di essere a conoscenza dei luoghi dove vengono effettuati gli eventi.

Sarà effettuata a cura della FONDAZIONE la vendita dei biglietti, dove previsti, per assistere agli eventi. L'incasso dei biglietti sarà interamente a beneficio della Fondazione.

#### **Art. 8 – Mancata effettuazione di eventi**

Nel caso in cui uno o più eventi non possano essere effettuati a causa del maltempo, o per cause non imputabili alla Fondazione, la medesima non riconoscerà all'AFFIDATARIO nessuna somma rispetto all'offerta.

Nel caso l'evento sia iniziato e debba essere interrotto anche dopo pochi minuti a causa di pioggia o altro, la FONDAZIONE si impegna a corrispondere soltanto le spese vive sostenute per l'evento che l'affidatario si impegna a dettagliare per ciascuna rappresentazione.

#### **Art. 9 – Accordo tecnico**

L'AFFIDATARIO fornirà a propria cura e spese gli impianti audio dove necessari. Farà carico alla FONDAZIONE soltanto l'eventuale aumento di potenza, secondo le indicazioni ricevute dall'AFFIDATARIO, per l'effettuazione degli eventi.

#### **Art. 10- Liquidazione dei corrispettivi**

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto.

La FONDAZIONE provvederà a liquidare il compenso come da offerta presentata nel modo seguente:

- a- anticipo di € 4.000,00 alla sottoscrizione del presente contratto;
- b- successivamente all'effettuazione di ogni singolo evento;

Le liquidazioni avverranno dietro presentazione di regolare fattura.

La fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico e con applicazione dello split payment, l'oggetto del servizio, il numero di CIG e l'IBAN del c/corrente su cui effettuare il pagamento.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 in caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva la

Fondazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17/12/2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario del contratto si obbliga a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'affidatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena e alla Fondazione San Galgano.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12/11/2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17/12/2010 n. 217.

#### **Art. 12 - Recesso del contratto**

La Fondazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'affidatario e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

#### **Art. 13 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare la Fondazione.

##### **Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:**

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'affidatario può venire in possesso nell'espletamento del servizio.

L'affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono personali, sensibili o giudiziari e come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali e dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; si impegna altresì ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative all'adozione delle misure di sicurezza.

#### **Art. 14 - Codice di comportamento e incompatibilità ex art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001**

Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta ed assimilato o di frequentazione abituale sussiste tra loro. L'AFFIDATARIO dichiara di poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussiste alcun impedimento al riguardo. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'AFFIDATARIO, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle norme del Codice di comportamento del Comune di Chiusdino, l'affidatario e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art 122 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'AFFIDATARIO può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'AFFIDATARIO ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- al mancato rispetto degli obblighi e in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui all'art. 15;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

L'AFFIDATARIO è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la FONDAZIONE altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento.

#### **Art. 16 - Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, che non siano definite in via amministrativa, competente in via esclusiva il Foro di Siena.